

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Deducibili i premi incentivanti dei dirigenti e amministratori della società**

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

## NEUTRALITÀ FISCALE NELLE RIORGANIZZAZIONI DI IMPRESA

Scopri di più >

Nella costruzione dei **sistemi premianti** riservati a **figure apicali di una società** – sovente, alcuni dirigenti ed amministratori – è frequente che sia prevista la corresponsione di **premi incentivanti** connessi al verificarsi di uno specifico evento, la **cessione delle partecipazioni di controllo** della società, e spesso proporzionati all'avvenuta **valorizzazione del complesso aziendale** facente riferimento alla società stessa o, in senso più allargato, al gruppo di imprese ad essa riconducibile.

Così, al verificarsi del **cambio di controllo** della società o del gruppo societario, a favore della persona del **dirigente / amministratore** si ha il pagamento di un **bonus straordinario** in denaro la cui misura può variare, ma non sempre è così, in funzione della **valorizzazione in uscita dell'azienda**.

Dato che la corresponsione di tale bonus risulta collegata strettamente al verificarsi di un evento societario – la cessione della partecipazione di controllo dell'impresa – si potevano porre **dubbi** circa il fatto che tale costo potesse essere dedotto, **ai fini Ires ed Irap**, nella determinazione del risultato imponibile della società medesima, dubbi che in ultima istanza si riferivano alla individuazione, o meno, nel caso di specie, della sussistenza del **requisito di inerenza** del costo in questione.

La materia è stata di recente oggetto di una **risposta ad istanza di interpello** – la [n. 539/2022](#) – dell'Agenzia delle Entrate che ha fornito una condivisibile **risposta positiva** al dubbio interpretativo sollevato dalla società istante e afferente alla fattispecie come sopra delineata.

In particolare, si intravede nel caso di specie, per la società, il sostenimento di un costo che si traduce in una forma di **remunerazione integrativa** per i servizi resi da alcune figure apicali della propria organizzazione, un costo che trova quindi **causa direttamente nel rapporto di**

**lavoro** in essere con la società medesima.

Sebbene **il diritto delle persone** beneficiarie al pagamento del premio incentivante dipenda dal **perfezionamento della vendita** da parte dei soci della partecipazione di controllo della società, non può essere negata **l'esistenza di un nesso tra il costo** sostenuto dalla società e **l'esercizio della sua attività**; nesso che rappresenta il fulcro fondante del **principio di "inerenza"** nel sistema del reddito d'impresa.

È così in quanto i premi di cui si tratta hanno lo scopo di **accrescere l'impegno profuso dalle figure apicali** della società nello svolgimento della propria attività lavorativa, e quindi riverberano in modo indiretto un **potenziale effetto positivo sull'attività aziendale** e, in ultima analisi, sul valore del complesso aziendale che viene realizzato dai soci con la vendita, ma che va anche nel **pieno interesse della società** esprimendosi quantomeno nella forma di potenziale accrescimento della sua profitabilità presente o futura.

La risposta è **positiva anche ai fini Irap**, seppure con la corretta puntualizzazione che tali costi saranno rilevanti ai fini dell'imponibile del tributo regionale **limitatamente alla parte** di essi riferita a **personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, dovendosi quindi escludere quelli rivolti ad amministratori della società.

Infine, la risposta non affronta **il tema della imputazione temporale** degli incentivi in oggetto nel conto economico della società.

Dal **punto di vista fiscale**, si ritiene che il costo in oggetto sia **deducibile nell'esercizio in cui si realizza la condizione** – data dalla cessione della partecipazione di controllo nella società – che innesca in capo alla persona il diritto al pagamento del premio straordinario; infatti, l'accordo prevede di norma che il diritto al premio matura solo **al momento dell'exit del socio**, e non sarebbe neppure dovuto laddove in tale momento la persona non fosse più in forza alla società.

Dal **punto di vista contabile**, è tuttavia lecito ritenere che, in ossequio a quanto indicato al **par. 5 dell'OIC 31**, in costanza del rapporto di lavoro, la società sia già tenuta ad iscrivere il costo sotto forma di **accantonamento ad un fondo per rischi**, sin dal **momento della sottoscrizione dell'accordo**, configurandosi infatti l'esistenza di un **impegno di spesa** assunto dalla società verso il lavoratore, seppure soggetto nella sua esecuzione al realizzarsi di un evento: la cessione della partecipazione di controllo della società.

Sono infatti definiti come fondi per rischi le “*passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro*”.